



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SETTORE: RISORSE UMANE
SERVIZIO: Servizio Organizzazione Giuridica

DETERMINAZIONE

Proposta n. CUG 2091/2026

Determinazione. n. 1719 del 27/07/2026

Oggetto: APPLICAZIONE BENEFICI PREVISTI DALL'ART. 33, COMMA 3, DELLA L. 104/1992, COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 24 COMMA 1 DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2010, N. 183 E DALL'ART. 6, COMMA 1 LETT. A DEL D.LGS. 19 LUGLIO 2011, N. 119.

IL CAPO SETTORE

Premesso che il dipendente [REDACTED] C.F. [REDACTED], dipendente a tempo indeterminato e parziale, inquadrato nell'Area degli [REDACTED], con istanza prot. n. [REDACTED] del [REDACTED], ha chiesto di poter usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 33, comma 3, della Legge 104/1992 (tre giorni di permesso mensile retribuito, fruibile anche in maniera frazionata per 18 ore mensili così come previsto dall'art. 33 del CCNL del 21/05/2018), per poter assistere la sorella sig.ra [REDACTED] C.F.: [REDACTED], portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della legge 104/92;

Visto il verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap dell'ASL di Siracusa definito il [REDACTED] che ha accertato la condizione di soggetto con handicap grave ai sensi dell'art.3, comma 3 della legge 104/92, fino al mese di [REDACTED], data di revisione prevista nel verbale;

Visto l'art.33 della legge n.104/92 il quale al comma 3 che così dispone:

“Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”;

Visti i commi 2 e 3 dell'Art. 33 del CCNL del 21/05/2018 in base ai quali, al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della L.104/1992, così come modificato dall'art.24 comma 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183 e dall'art.6, comma 1 lett. a del D.Lgs. 19 luglio 2011, n. 119, deve predisporre, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza e al II settore all'inizio di ogni mese e, solo in caso di necessità ed urgenza, può comunicare l'assenza nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l'inizio dell'orario di lavoro nel giorno in cui intende avvalersi del permesso stesso;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per beneficiare dei permessi de quo;

Precisato che il dipendente è tenuto a comunicare, con tempestività, il venire meno dei requisiti necessari per il mantenimento di tale diritto;

Dato atto, ai sensi della legge 190/2012 e s.m.i., di non trovarsi, con riferimento al presente provvedimento, in condizioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza;

Visti:

- a) Il decreto legislativo n. 118/11, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/09, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi*”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle Regioni e degli Enti Locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica;
- b) Il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria “*all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011*”;
- c) L’art. 183 del D. Lgs. 267/2000 “Impegno di spesa”;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l’O.R.E.L.;

Visto l’art. 7 comma 1 lettera a) della L.R. del 21/05/2019 n. 7;

Visto lo Statuto dell’Ente;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

Di accogliere la richiesta avanzata dal dipendente [REDACTED] C.F. [REDACTED], dipendente a tempo indeterminato e parziale, inquadrato nell’Area degli [REDACTED], con istanza prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] e di autorizzare la fruizione delle agevolazioni previste dall’art.33, comma 3, della Legge 104/1992 (tre giorni di permesso mensile retribuito, fruibile anche in maniera frazionata per 18 ore mensili così come previsto dall’art. 33 del CCNL del 21/05/2018) per poter assistere la sorella sig.ra [REDACTED] C.F.: [REDACTED], portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3, comma 3, della legge 104/92, fino al mese di [REDACTED], data di revisione prevista nel verbale;;

Di dare atto che al fine di garantire la funzionalità degli uffici e la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, il dipendente, che fruisce dei citati permessi, deve predisporre, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all’ufficio di appartenenza e al II settore all’inizio di ogni mese, e solo in caso di necessità ed urgenza, può comunicare l’assenza nelle 24 ore precedenti la fruizione del permesso e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro nel giorno in cui intende avvalersi del permesso stesso;

Di disporre che, con apposito provvedimento verrà revocata l’autorizzazione alla fruizione dei benefici, qualora la dipendente comunichi il venire meno anche di una sola delle condizioni necessarie per la legittima fruizione dell’istituto.

Si attesta, ai sensi ed agli effetti dell’art. 7 comma 1 - lett. a) della L.R. 21/05/2019, n. 7, che nella formazione della determinazione di cui sopra sono state valutate le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l’assunzione del provvedimento ed è

stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

**Sottoscritta dal Capo Settore
(CALORE CLAUDIA)
con firma digitale**

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente determinazione si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma I, del D.Lgs. n.267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

**Sottoscritta dal Capo Settore
(CALORE CLAUDIA)
con firma digitale**